

**Accordo interconfederale applicativo dell'accordo interconfederale 31/10/2013
per la definizione delle risorse per l'avvio del Fondo di Solidarietà Bilaterale
alternativo dell'Artigianato (FSBA)**

Roma, 29 novembre 2013

Tra

Confartigianato Imprese

CNA

Casartigiani

CLAAI

e




CGIL

CISL

UIL

Le parti, in attuazione dell'accordo interconfederale del 31 ottobre 2013 e visto l'accordo interconfederale del 30 novembre 2012, che hanno stabilito la costituzione del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato (FSBA) ai sensi del comma 14 e seguenti dell'art. 3 della legge 28 giugno 2012 n. 92, nel ribadire che il Fondo si applica a tutti i lavoratori dipendenti di cui al punto 1) dell'accordo interconfederale 31/10/2013, cui non si applica la normativa in materia di integrazione salariale, convengono quanto segue.

1) In considerazione dell'aliquota contributiva minima prevista dal comma 15, lett. a), dell'art. 3 della legge 92/2012, pari allo 0,20%, al fine di strutturare un meccanismo di immediata applicazione e di semplice calcolo, è stabilita per ogni lavoratore dipendente una contribuzione in cifra fissa. Pertanto, l'importo di 29,00 euro previsto dalla lettera e) "Fondo sostegno al reddito", del punto 5), della delibera del Comitato Esecutivo Ebna del 12 maggio 2010, dall'Atto di indirizzo sulla Bilateralità del 30 giugno 2010, nonché dai Contratti collettivi nazionali di lavoro, è elevato a 34,00 euro, nell'ambito dell'importo di 61,25 € di cui alla richiamata lettera



e), lasciando invariata la quota complessiva destinata alla bilateralità pari a 125€ annui per lavoratore.

2) Le quote finora accantonate ai sensi degli accordi interconfederali vigenti, pari a 29 euro per ogni lavoratore, residue al 31/12/2013, potranno, sulla base di accordi regionali, essere utilizzate per la fase di avvio del Fondo.

3) Le parti sociali provvederanno, anche mediante Ebna, a dare immediato avvio a tutti gli adempimenti necessari alla costituzione del Fondo.

4) L'accordo è sperimentale ed opererà fino al 31 dicembre 2015. Ogni 3 mesi, a partire dall'avvio delle prestazioni, il FSBA elaborerà un'analisi dettagliata sull'andamento del Fondo da sottoporre alle parti.

5) Entro il 30 giugno 2015, le parti si incontreranno per una valutazione complessiva anche in relazione alle prestazioni erogate ed alla contribuzione stabilita.


Confartigianato Imprese



CNA

Casartigiani


Clai



Cgil



Cisl



Uil

